



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Tecnica e Autorizzazione

Oggetto: **Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.**

Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici

Campagna 2022 Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i .Misura 214

Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
1 DEFINIZIONI	7
2 AMBITO DI APPLICAZIONE	7
3 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI	7
4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
5 INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA	8
6 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO	9
7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE	10
8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	10
8.1 Gestione informatica delle domande di pagamento	10
8.2 Modalità di compilazione delle domande online	10
8.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio.....	11
9 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
10.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013:.....	12
11 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.	13
12 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.	14
13 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013:	15
14 ISTRUTTORIA E CONTROLLI	15
15 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA', IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI ALL'ART 35 DEL REG. UE 640/2014 e s.m.i.	16
16 . ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL CAPITOLO 11.4 DEL PSR 2007-2013.....	16
17 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI	16
18 CLAUSOLA DI ELUSIONE	17

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1320/2006 e s.m.i. – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;
- Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Reg. (UE) N. 1306/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- Reg. (UE) N. 1307/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Reg. delegato (UE) N. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 639/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i., dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. delegato (UE) N. 907/2014 e s.m.i. della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16 che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.";
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo

sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2000 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.;

- D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018; modificazione all'allegato di cui alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11/05/2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura;
- D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019; Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;
- Legge n.241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- D.D. n. 339 del 20/04/2017; disposizioni applicative per la campagna 2017: domande di pagamento per impegni ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92 e del PSR 2007/2013 – Misura 214 (pagamenti agro ambientali), adottati prima del 2015;
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;
- Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011e s.m.i.) approvato con determinazione di ARPEA n. 91-2012 del 15/06/2012 e s.m.i.;

N.B: Per quanto non riportato nel presente documento, si rimanda al Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011e s.m.i.) e alle disposizioni regionali emanate e/o che verranno emanate.

1 DEFINIZIONI

Si rimanda agli art. 2 del Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. CE 1698 del 2005 e s.m.i.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento-prosecuzione impegni relative alle Misure ed Azioni connesse alla superficie e alle Misure ed Azioni connesse agli animali di cui al Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.

Misura 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n°1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche);

Azioni: 214.7/1 “conservazione di elementi naturali formi dell’agrosistema”

3 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI

Misura 214 (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2013 con l’adesione al bando approvato con D.D. n. 391 del 7 maggio 2013, relativo alla Misura/azione 214.7/1. Per tali beneficiari il 2022 rappresenta il 10° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che hanno presentato domanda di aiuto per la misura 216 ai sensi della D.D. n 771 del 14/08/2012 e s.m.i. e proseguono gli impegni assunti nel 2013 con l’adesione al bando approvato con D.D. n. 391 del 7 maggio 2013 relativo alla Misura/azione 214.7/1. Per tali beneficiari il 2022 rappresenta il 10° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che hanno presentato domanda di aiuto per la misura 216 ai sensi della D.D. n 771 del 14/08/2012 e s.m.i. e proseguono gli impegni assunti nel 2014 con l’adesione al bando approvato con D.D. n. 379 del 17 aprile 2014 relativo alla Misura/azione 214.7/1. Per tali beneficiari il 2022 rappresenta il 9° anno di impegno;

- imprenditori agricoli che nell'anno 2022 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui al trattino precedente.

4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Costituisce presupposto imprescindibile alla presentazione delle domande, l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato. I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html

5 INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la

localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo"

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

6 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all'interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

7 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 e 75 del medesimo D.P.R.

La domanda è predisposta in coerenza con il reg. 1306/2013 e s.m.i. (art. dal 67 al 73) e si basa anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda. Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di impegno.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i.), pubblicata sul portale servizi.regione.piemonte.it , in apertura dei servizi on-line; La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai paragrafi successivi.

8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

8.1 Gestione informatica delle domande di pagamento

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

8.2 Modalità di compilazione delle domande online

Le domande devono essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità:

Le aziende che hanno una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

- a) tramite l'ufficio CAA detentore del fascicolo.
- b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione.

Il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "PSR 2007-2013", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande debitamente sottoscritte in cartaceo devono essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa a seguito di specifica richiesta.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi deve essere in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande cartacee sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità devono pervenire all'Ente delegato competente per territorio.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) le domande devono essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva entro i termini riportati al punto 10 del presente documento.

8.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere presentate al settore A1713C "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica" individuato con la D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018 e D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019.

9 FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale; è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2022;
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. "La domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007/2013:

Per le Misure 214 Reg. 1698/2005:

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2022 sono fissati come di seguito:

- a) domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 16 maggio 2022** art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e D.M. n **5465 del 7 giugno 2018** (fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540);
- b) domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e D.M. **n 5465 del 7 giugno 2018** entro le ore 23:59:59 del giorno 31 maggio 2022 (fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540);
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., il termine ultimo per la presentazione verrà comunicato successivamente.

11 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorchè disponibili, salvo nei casi specificamente previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

12 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., si sottolinea che:

Una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui all'articolo 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- rinuncia parziale o totale dell'impegno aggiuntivo facoltativo.

- aggiornamento consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

13 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007/2013:

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., **le domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del giorno 10 giugno 2022**), di cui al presente bando, previsto al 16 maggio 2022. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del 31 maggio 2022 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 10 giugno 2022**.

Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**

14 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria e controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (tranne per quanto riguarda le riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi all'35 del Reg. UE 640/2014 e il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e

sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i..

15 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITA', IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI ALL'ART 35 DEL REG. UE 640/2014 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 (e relativo allegato) ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del menzionato Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato a successivi atti l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni riguardanti le misure di sviluppo rurale.

La suddetta D.G.R. è stata modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 e abrogata dalla D.G.R. n. 28-4503 del 27 giugno 2012 modificata dalla D.G.R. n.100-3838 del 4/8/2016.

16 . ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PARAGRAFO 16 DEL CAPITOLO 11.4 DEL PSR 2007-2013

Gli aiuti di cui alle misure del PSR sono concessi a beneficiari che soddisfino le condizioni di cui alle pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale.

17 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

L'articolo 6 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. prevede L'ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale.

18 CLAUSOLA DI ELUSIONE

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici (art. 60 del Reg. UE 1306/2013 e s.m.i.).

19 RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Arpea, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile e comunicata ai beneficiari.